### Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per la contrattazione integrativa è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 1029 del 20/04/2023 è rideterminato nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato	689.457,41
Risorse variabili soggette al limite	0
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 - Art.26 del CCNL 23/12/1999 e art.20 CCNL 22/2/2010	2.529,99
Riduzione per rispetto limite di crescita art.23 d.lgs.75/2017	-5.460,00
Totale risorse	686.527,40

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'articolo 57, commi 1 e 2, del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17/12/2020, dispone che dall'anno successivo alla sottoscrizione il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato sia costituto da un unico importo annuale in cui confluiscono tutte le risorse certe e stabili negli importi certificati dagli organi di controllo interno destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, oltre alle risorse derivante da specifiche disposizioni di legge, RIA, risorse articolo 60 del CCNL medesimo e risorse di cui alla lettera e) dell'articolo 57 stanziate autonomamente dall'Ente.

Sulla base di quanto sopra indicato la composizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza:

- Risorse storiche consolidate per euro 736.751,10 comprendenti le somme di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) del CCNL 23.12.1999;
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL per euro 225.153,48 derivanti da norme contrattuali attribuiti alla parte stabile del fondo ed in particolare gli incrementi di cui:
  - all'art. 26 commi 1, lettera d) del CCNL 23.12.1999 per euro 22.226,58;
  - all'art. 23, commi 1 e 3, del CCNL 22.2.2006 per euro 51.213,77;
  - all'art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14.5.2007 per euro 57.516,04;
  - all'art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22.2.2010 per euro 57.542,75;
  - all'art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3.8.2010 per euro 36.654,34;

Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità per euro 78.167,05 derivanti da norme contrattuali attribuiti alla parte stabile del fondo ed in particolare gli incrementi di cui:

- all'art. 26 comma 1 lettera g) del CCNL 23.12.1999 per euro 78.167,05;
- all'art 57 comma 2 lettera a) del CCNL 17/12/2020 per euro 2.452,32;

per un totale di euro 80.619,37.

#### Sezione II - Risorse variabili

Le risorse non consolidate nel tempo, le risorse c.d. "risorse variabili", per l'anno 2023 calcolate secondo i criteri e le modalità individuate dai singoli contratti fanno riferimento alle seguenti voci:

- la somma derivante da processi di riorganizzazione come previsto dall'art. 57, comma 2, lettera E) del CCNL 17.12.2020 <u>voce non prevista nel fondo</u>;
- residuo anno precedente: voce non prevista;
- risorse derivanti da collaudi per amministrazioni terze: tale importo è stato inserito sulla base del liquidato ad ottobre 2023 e verrà eventualmente rideterminato fondo alla fine dell'anno in corso previo accertamento delle somme effettivamente liquidate da enti terzi;
- incentivi per funzioni tecniche: tale importo verrà inserito nel fondo al termine dell'esercizio finanziario quando saranno disponibili tutti i dati utili alla compiuta quantificazione del relativo importo. Ciò in considerazione del fatto che ai dirigenti possono essere liquidati pro quota solo gli incentivi maturati prima dell'agosto 2014 che, come tali, sono esclusi dai limiti imposti alla costituzione del fondo e costituiscono partita di giro in quanto finanziati nel quadro economico dell'opera. In applicazione delle nuove norme generali e a decorrere dalla data di relativa adozione (decreto legge n.13 del 24/2/2023) ai dirigenti potranno essere attribuiti, in aggiunta alla retribuzione di risultato, eventuali incentivazioni connesse con la realizzazione dei progetti PNRR al momento non conteggiate.

### Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La costituzione del fondo ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010).

L'articolo 23 del d.lgs n.75/2017 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017 sia abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 producendo il venire meno dell'obbligo di riduzione del fondo per il trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

I pareri Aran in merito alle ipotesi di decurtazione del fondo per cessazioni dal servizio, al di fuori degli obblighi imposti dalle norme, nell'evidenziare che l'art.26, comma 3, detta regole particolari per l'incremento delle risorse in presenza dell'istituzione di nuovi posti di qualifica dirigenziale sottolineano che non risulta prevista, invece, simmetricamente, anche la possibilità di riduzione delle risorse stesse per l'ipotesi di opposta stabile soppressione di funzioni di qualifica dirigenziale.

L' Agenzia mette inoltre in evidenza che, per quanto sopra espresso, eventuali comportamenti contrari al principio di irriducibilità delle risorse destinate al finanziamento delle retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sarebbero sicuramente illegittimi in quanto in contrasto con la disciplina contrattuale.

La parte fissa del fondo è stata costituita "a normativa invariata" e quindi sono state confermate le risorse derivanti dalla RIA cessati 2011, a cui si sono aggiunte le risorse per le cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2020 per un ammontare di € 2.452,32 e le ulteriori risorse di cui all'articolo 26 comma 1 lett.g) CCNL 23/12/1999 per € 3.007,68, per un totale di euro 5.460,00.

Dall'importo così determinato è stato necessario operare la riduzione per la cifra corrispondente ad € 5.460,00 per riportare la parte fissa e variabile del fondo all'importo dell'anno 2016 in quanto, a

seguito di opportuna e obbligatoria verifica, si è evidenziato che tale incremento determinava il superamento del limite massimo del fondo medesimo.

L'evidenza dell'avvenuto rispetto è riportata nel Modulo III, nel quale vengono comparati i fondi costituiti per gli anni 2016 e 2023.

La percentuale di riduzione, calcolata con le modalità contenute nella delibera Corte dei Conti Umbria n. 2/2017, sulla base del personale in servizio all'1.1.2016 e quello in servizio al 31.12.2016, è stata calcolata e ha determinato una riduzione pari ad euro 241.086,84, è stata inoltre mantenuta la decurtazione, consolidata per effetto delle vigenti disposizioni normative, calcolata sulla base del fondo 2010 e operata nei fondi precedenti. A tale riduzione si aggiunge quella operata a valere sul 2017, in parte per l'applicazione dei ratei relativi al 2016 non applicati al predetto fondo per € 39.698,06.

### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Fondo anno 2023:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III euro 689.457,41.
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III al momento parzialmente quantificate formeranno oggetto di definizione al termine dell'esercizio finanziario una volta disponibili i dati riferiti ai pagamenti.
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti

#### euro 686.527,40.

Le altre incentivazioni previste da specifica disposizione normativa che costituiscono partita di giro (Incentivi tecnici articolo 45 del D.lgs. 36/2023- collaudi per conto di altre amministrazioni e incentivi di cui al D.L. 13/2023) per effetto di quanto previsto dalle recenti interpretazioni della Corte dei Conti Sezione Umbria, sono escluse dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art.23 del d.l.gs 75/2017 in considerazione del fatto che, per effetto del comma 526 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2017 n.205, tale spesa è finanziata nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture o in quanto poste a carico di enti terzi.

Si procederà pertanto al termine dell'esercizio finanziario alla determinazione delle risorse da inserire nel fondo a tale titolo.

### Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono risorse allocate all'esterno del fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

#### specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2023 tutte le poste del fondo sono soggette a specifica contrattazione, ad esclusione di quelle regolate da specifiche disposizioni normative che hanno formato oggetto di confronto sindacale e contrattazione, nei casi previsti, in via preventiva rispetto all'adozione delle norme regolamentari adottate dall'Ente (Incentivi tecnici articolo art. 45 del D.lgs. 36/2023 – compensi avvocatura legge 90/2014 e s.m.i.).

#### Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste soggette a specifica contrattazione da parte del presente CCDI sono così articolate:

- retribuzione di posizione risultante dal sistema di pesatura
- retribuzione di risultato secondo il sistema di valutazione

### Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non sussistono destinazioni da regolare.

# <u>Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione</u>

Le procedure di contrattazione decentrata sono state concluse con la sottoscrizione del CCDI 2021/2023 in data 16/11/2021 contenente la parte normativa e la destinazione delle risorse per l'anno 2021; per l'anno in corso (2023) si è avviata la contrattazione decentrata per i soli aspetti di carattere economico rimessi a rivalutazione annuale.

# <u>Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale</u>

Per l'anno 2023 la Provincia ha:

- ridotto la spesa di personale previsionale rispetto al triennio 2011-2013 ed ha operato in conformità a quanto stabilito dalle Legge 190/2014;
- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio nell'anno precedente;
- rispettato le norme sulla trasparenza e la valutazione;

### Modulo III - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### Fondo 2023 - Fonti Finanziamento

Descrizione	Anno 2016	Variazioni	Anno 2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
CCNL 23/12/1999 art.26:			
Comma 1 a)	789.404,37		789.404,37
Comma 1 d)	23.815,04		23.815,04

Comma 1 f)	1.267,00		1.267,00
Comma 1 g)	82.155,66	+5.460,00	87.615,66
CCNL 22/02/2006 art.23:			
Comma 1	18.720,00		18.720,00
Comma 3	36.153,85		36.153,85
CCNL 14/05/2007 art.4:			
Comma 1	40.040,00		40.040,00
Comma 4	21.586,53		21.586,53
CCNL 22/2/2010 ART.16:			
Comma 1	16.501,77		16.501,77
Comma 4	45.153,38		45.153,38
CCNL 3/8/2010 ART.5:			
Comma 1	20.163,00		20.163,00
Comma 4	19.110,91		19.110,91
Fondo parte fissa: decurtazione limite anno 2010			
Fondo parte fissa: riduzione proporzionale cessazioni dal servizio	-73.999,88		-73.999,88
Riduzione posti stabili in dotazione organica	-106.073,20		-106.073,20
Riduzione comma 236 art.1 legge 208/2015	-280.784,90		-280.784,90
Riduzione per rispetto limite Art.23 d.lgs. 75/2017			-5.460,00
Fondo unico consolidato	653.213,53		653.213,53
Aumenti CCNL 17/12/2020 articolo 56 fuori limite			30.783,88
Totale risorse fisse	653.213,53		683.997,41

Alla somma di € 683.997,41 si aggiungono € 2.529,90 per incarichi di collaudo eterofinanziati così per un totale di € **686.527,40** 

Con riferimento alle risorse variabili occorre precisare che le eventuali somme attribuite a titolo di incentivo per la progettazione sono da considerarsi fuori limite anche alla luce della deliberazione n.26/2019 della Corte dei Conti Sez.Unite.

Ciò in quanto, a seguito dell'adozione del D.L. 90/2014 e relativa legge di conversione n. 114/2014, entrata in vigore il 19.08.2014, le attività poste in essere dai dirigenti possono essere incentivate solo se realizzate prima del 19/8/2014 o, comunque, calcolate pro quota solo per quanto posto in essere prima del 19/8/2014. Parimenti sono fuori limite le eventuali incentivazioni derivanti dall'applicazione del decreto legge 13/2023 per l'incentivazione delle funzioni tecniche riferite all'attuazione dei progetti PNRR

### Totale generale fondo anno 2023: 686.527,40

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le destinazioni che sono state contrattate in sede locale, sulla base della quantificazione sopra operata, rispettano i "limiti di spesa".

<u>Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.</u>

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate, per la parte fissa e ricorrente riferita alla spesa per le retribuzioni di posizione del personale dirigenziale ai capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni. La quantificazione delle risorse necessarie è operata nella fase di redazione del bilancio di previsione in unica proiezione, contenente sia le quote riferite alla retribuzione fissa sia le quote che, seppure ricadenti in termini di imputazione nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, vengono liquidate mensilmente in importo fisso e continuativo. Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costante.

<u>Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</u>

Il rispetto del limite di spesa del fondo dell'anno 2016 viene evidenziato nella tabella sotto esposta.

Verifica limite Art.23 d.lgs. 75/2017	Anno 2016	Anno 2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	744.754,86	658.673,53
Completamento riduzione ratei 2016	-39.698,06	
Somme escluse dal limite art.9 comma 2 bis dlgs 78/2010 relative ai compensi art.92 dlgs 163/2006	-11.785,85	
Somme escluse dal limite art.9 comma 2 bis dlgs 78/2010 relative ai compensi avvocatura prov.le	-40.057,42	
Totali	653.213,53	658.673,53
Aumento CCNL 17/12/2020 – Non soggetto al limite		30.783,88
Riduzione per rispetto limite		-5.460,00

di crescita art.23 d.lgs.75/2017		
Totale risorse fisse	653.213,53	653.213,53

Le somme per incentivi funzioni tecniche e avvocatura riferite al 2023 saranno inserite nelle risorse costituenti il fondo una volta disponibile il dato consuntivo dei pagamenti per il medesimo anno.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Per l'anno 2023 la parte di fondo liquidata mensilmente unitamente alla retribuzione tabellare trova copertura nei capitoli del bilancio 2023. Le somme per oneri riflessi ed Irap sono impegnate e liquidate unitamente alla retribuzioni sopra indicate a carico dei corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio 2023.

Le somme non ancora liquidate formeranno oggetto di impegno dopo la prevista sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per l'anno 2023 e trovano copertura negli stanziamenti del bilancio del medesimo anno.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Perugia, 1/12/2023

Il Dirigente del Servizio Gestione del Personale e Funzioni Generali Dott. Danilo Montagano